

Cassazione, Sez. II, 30 settembre 2014, n. 20643

Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1277 c.c.. Si contesta la valutazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto ingiustificato il rifiuto alla stipula, opposto dalle promittenti venditrici, a fronte del pagamento del residuo prezzo con assegni bancari. In particolare, è censurata l'affermazione che vi fosse tra le parti un tacito accordo sul punto, atteso che le promittenti venditrici avevano accettato, in sede di stipula del contratto preliminare, un assegno bancario di L. 4 milioni.

2. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondate.

2.1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo (ex plurimi a, Cass., Sez. U., sentenza n. 26617 del 2007).

Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che, in mancanza di alcuna previsione negoziale al riguardo, in tema di obbligazioni monetarie, non possono che trovare applicazione l'art. 1277 c.c., e art. 1182 c.c., comma 3, dal cui combinato disposto deriva che i relativi debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore.

Si tratta di regole che hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass., sez. 2A, sentenza n. 27520 del 2008).

Più di recente si è ritenuto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione (Cass., Sez. U., sentenza n. 13658 del 2010).

2.2. - Ciò detto, rimane il dato oggettivo che l'assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò non è senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario.

3. - Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto di ravvisare un rifiuto ingiustificato, sussumibile in comportamento contrario alla buona fede, nella scelta delle promittenti venditrici di non accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari di L. 35 milioni, quale residuo prezzo della compravendita, sul duplice rilievo: che non era stata contrattualmente prevista una specifica modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, e le promittenti venditrici avevano già accettato, al momento della firma del contratto preliminare, un assegno di lire 4 milioni sottoscritto dal promissario acquirente. Ciò significava, secondo la Corte d'appello, che le attrici

avevano acconsentito a derogare al principio, di carattere dispositivo, fissato dall'art. 1227 c.c..

Non sussistevano inoltre, secondo la Corte distrettuale, ragioni per dubitare della solvibilità del promissario acquirente, il quale aveva poi tentato di tenere fede agli obblighi, chiedendo un nuovo appuntamento dal notaio per la stipula, che però le attrici avevano rifiutato.

3.1. - Entrambi gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello risultano non condivisibili.

3.1.1. - Quanto al primo argomento, va osservato che, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento del prezzo, come nella specie, deve trovare applicazione il principio fissato dall'art. 1227 c.c., e ciò impone di verificare con rigore l'esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento delle parti, che consenta di ritenere derogato il suddetto principio.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, tale accordo non è ravvisabile nella circostanza che alla firma del contratto preliminare le promittenti venditrici abbiano accettato un assegno di L. 4 milioni.

La diversità del contesto - in un caso firma del preliminare, nell'altro cessione definitiva dell'immobile; la differenza consistente di importo - in un caso lire 4 milioni, nell'altro lire 35 milioni; la diversità dei titoli - nel primo caso l'assegno di 4 milioni era a firma del convenuto, nel secondo caso a firma di terzi e con traenza su istituto di credito non presente nel territorio, costituiscono elementi che vanno nella direzione opposta alla decisione.

Da un lato, dunque, non sussisteva alcun accordo tacito che imponesse alle attrici di accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari, e, dall'altro lato, il rifiuto delle stesse trovava giustificazione nella incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura.

3.1.2. - Quanto al secondo argomento esposto dalla Corte d'appello - secondo cui non v'era ragione di dubitare della solvibilità del convenuto posto che questi si era subito adoperato per un nuovo appuntamento dal notaio finalizzato alla stipula -, va osservato che si tratta di valutazione meramente presuntiva, giacchè non vi sono elementi per ritenere che, qualora le attrici avessero acconsentito a stipulare in data successiva al 30 giugno 2000, il convenuto avrebbe pagato in contanti o con assegni circolari.